



Organismo Congressuale Forense

L'ASSEMBLEA DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2017

- Vista la riforma penale che ha delegato il riordino della disciplina delle intercettazioni prevedendo una tutela “particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito” (art. 1 co. 84 lett. a L. 103/2017);
- Ritenuto necessario che la garanzia di riservatezza di tali colloqui sia piena, quindi totale, atteso che:
 - essa è finalizzata a garantire il diritto costituzionale di difesa del cittadino, attualmente compresso da una giurisprudenza che legittima l’intercettazione dei colloqui con il proprio avvocato al fine di valutarne l’utilizzabilità;
 - il difensore è soggetto essenziale della giurisdizione, sicché la possibilità di ascoltarne le conversazioni mortifica la pari dignità delle parti processuali e tradisce il modello accusatorio;
 - l’ascolto consente agli inquirenti di conoscere in anticipo le strategie della difesa, e ciò sembra rispondere più ad una logica da regime autoritario che da Stato di diritto;
- Osservato che il primo schema di decreto legislativo non tranquillizza, prevedendo la custodia delle conversazioni tra avvocato ed assistito in un archivio riservato, il che non esclude la previa registrazione e tantomeno l’ascolto di esse;
- Ribadita la denuncia della pratica invalsa, e per certi versi consentita, di registrare ed ascoltare tali colloqui;

SOLLECITA

il Governo a prevedere nella normativa sulle intercettazioni un espresso divieto di ascolto dei colloqui tra avvocati ed assistiti, nonché l’imposizione di accorgimenti tecnici affinché tale divieto non venga eluso.

Il Coordinatore
Avv. Antonio F. Rosa